



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 29 marzo 2022 n.55

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- *la necessità e l'urgenza di dichiarare la fine dello stato di emergenza sanitaria, già fissata al 31 marzo 2022 con il Decreto-Legge 17 marzo 2022 n.26;*
- *la necessità e l'urgenza di adottare misure e provvedimenti per un ulteriore allentamento delle misure restrittive già introdotte con i precedenti decreti – legge per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in considerazione dell'andamento dell'evoluzione della situazione epidemiologica, nonché disposizioni di carattere generale e amministrative connesse alla attuale fase di epidemia da Covid-19.*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 28 marzo 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE LEGATE ALL'ATTUALE STATO PANDEMICO DA COVID-19

Art. 1 *(Finalità)*

1. A far data dall'1 aprile 2022 cessa lo stato di emergenza dichiarato con Ordinanza del Segretario di Stato per la Sanità 29 ottobre 2020 n.4.
2. Il presente decreto legge disciplina l'ulteriore allentamento delle disposizioni già introdotte per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 nonché disposizioni di carattere generale e amministrative connesse alla attuale fase di epidemia da Covid 19.

CAPO I **ULTERIORE ALLENTAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

Art. 2

(Disposizioni generali e utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto)

1. È vivamente consigliato indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori. Nelle attività economiche con somministrazione di

alimenti e bevande al pubblico è vivamente consigliato indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, inclusi gli avventori che usufruiscono dell'asporto.

2. All'aperto, è vivamente consigliato indossare correttamente la mascherina:

- a) in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini zionali;
- b) ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

3. È vivamente consigliato indossare la mascherina, preferibilmente di tipo FFP2:

- a) sui mezzi di trasporto pubblico ivi inclusi il trasporto scolastico per i maggiori di anni 12, i taxi e i noleggi con conducente;
- b) nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- c) a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, e delle attività di somministrazione di cibi e bevande;
- d) a tutti gli operatori delle forze di polizia durante l'espletamento delle proprie attività di controllo fuori sede;
- e) negli ascensori.

4. Sono sempre esentati dall'uso della mascherina:

- a) i bambini al di sotto dei sei anni;
- b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti nel caso in cui l'utilizzo della mascherina impedisca l'interazione in relazione alla disabilità.

5. In ogni locale chiuso, aperto al pubblico, è raccomandato assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza interpersonale e costante.

6. Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l'obbligo di:

- a) mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani;
- b) curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.).

7. Resta ferma la possibilità delle strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e private, di emettere specifici protocolli restrittivi sull'uso delle mascherine all'interno dei proprio locali al fine di maggior tutela delle persone fragili che le frequentano. I protocolli delle strutture private possono essere verificati dall'Authority Sanitaria.

Art. 3

(Attività sportive)

1. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Art. 4

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È vivamente consigliato indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti gli utenti e i dipendenti che accedono all'interno delle scuole.

2. Si raccomandano una frequente aerazione dei locali e l'igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare adeguatamente le aule.

3. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale (CFP) gli insegnanti sottoposti a isolamento possono lavorare in modalità di lavoro agile, in accordo con il Dirigente, rinunciando alla indennità per inabilità temporanea al lavoro per malattia.

4. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento Istruzione.

Art. 5

(PA, Enti dello Stato)

1. Per gli Enti e le società dello Stato eventuali differenti misure di tutela sono declinate con appositi protocolli validati dall'ISS.

2. Le unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato con sportelli aperti al pubblico adottano modalità organizzative volte a regolare e contingentare l'accesso degli utenti ai locali degli uffici medesimi allo scopo di prevenire rischi legati al mancato mantenimento della distanza interpersonale di cui ai superiori articoli.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'EPIDEMIA DA COVID -19

Art.6

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109 e successive modifiche)

1. L'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 3

(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.

2. A seguito della somministrazione della dose vaccinale di richiamo (booster), la certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità a far data dalla medesima somministrazione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

3. La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di 180 giorni a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione COVID-19 per il test molecolare o antigenico rapido di cui all'articolo 2, lettera c) con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di 48 (quarantotto) ore per il tampone antigenico rapido e di 72 (settantadue) ore per il tampone molecolare dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate.

5. Contestualmente al rilascio, l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

6. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

7. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la certificazione COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.”.

Art. 7

(Misure straordinarie relative ai lavoratori in isolamento e quarantena)

1. Nei casi accertati di positività a Covid-19 è fatto obbligo di rispettare l'isolamento domiciliare e rimangono altresì ferme le disposizioni in materia di quarantena secondo quanto stabilito dai protocolli dell'ISS.

2. I protocolli emanati dall' ISS sono periodicamente aggiornati sulla base delle evidenze scientifiche disponibili tempo per tempo. Tali protocolli vengono inviati tempestivamente ai Corpi di Polizia per il corretto svolgimento dei controlli.

3. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante.

4. Il lavoratore che si trovi in quarantena o in isolamento domiciliare e che dunque goda dell'indennità di malattia da parte dell'ISS, è obbligato all'astensione dal lavoro ivi incluso il lavoro dal domicilio o lavoro agile.

5. In via eccezionale i soli dipendenti in quarantena preventiva possono richiedere volontariamente di rinunciare al periodo di copertura della malattia a fronte di lavoro dal domicilio così come definito dall'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 o come successivamente regolato nelle modalità previste dall'articolo 8 della Legge 13 novembre 2020 n.202, nonché dall'articolo 19 del presente decreto-legge. In tal caso viene interrotta l'erogazione delle indennità di malattia da parte dell'ISS e il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione dello stipendio al proprio dipendente.

6. È vietato, per i pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare, sintomatici o non sintomatici, svolgere attività lavorativa dal domicilio o in lavoro agile ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4 comma 3.

7. Il datore di lavoro che richieda al proprio dipendente di prestare la sua opera dal domicilio o in lavoro agile durante un periodo di quarantena, in assenza delle procedure e limitazioni stabilite nel presente articolo, oppure che lo richieda al proprio dipendente in isolamento domiciliare, è perseguito ai sensi delle sanzioni previste per il lavoro irregolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

8. È dato mandato alle forze di polizia e agli uffici di controllo preposti, di intensificare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi delle irregolarità di cui al presente articolo.

Art. 8

(Protocolli di cura e profilassi)

1. In considerazione dello stato pandemico e del disposto di cui all'articolo 42 del Codice Penale, atteso il limitato numero di farmaci registrati per la cura o la profilassi del Covid-19, il personale medico e sanitario è tenuto a seguire le disposizioni ed i protocolli di cura ed assistenza, tempo per tempo adottati dall'ISS, sulla base della evoluzione della ricerca medica accreditata e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ECDC, del Ministero della Salute Italiano o dell'AIFA, della regione Emilia Romagna nonché di società scientifiche nazionali o internazionali impegnate direttamente a vario titolo nella lotta all'epidemia da Covid-19. Tali disposizioni e protocolli costituiscono e sono del tutto equivalenti alle linee guida di cui all'articolo

2, comma 3, della Legge 7 dicembre 2017 n.138 con i conseguenti effetti in tema di responsabilità del personale medico e sanitario già previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della Legge n. 138/2017.

Art. 9

(Disposizioni contabili e procedurali ISS per gestione stato pandemico da COVID-19)

1. In via del tutto eccezionale, per casi di particolare e comprovata urgenza individuati dal Comitato Esecutivo dell'ISS, in cui l'osservanza delle ordinarie procedure comporterebbe ritardi pregiudizievoli al fine dell'acquisizione del bene/servizio, ed in deroga alle norme contabili, alle norme in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi e al comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, le spese sostenute e da sostenersi dall'Istituto per la Sicurezza Sociale allo scopo di contenere il contagio da COVID-19 sono equiparate alle spese obbligatorie inderogabili ed indilazionabili di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. Tali spese sono assoggettate a procedura semplificata ed imputate sui capitoli pertinenti che confluiscono nei centri di costo dedicati e rese immediatamente esecutive dalla presente norma.
3. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate dal Comitato Esecutivo, disposte e liquidate a norma del presente articolo.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell'effettuare i controlli previsti all'articolo 20 della Legge 30 novembre 2004 n.165, segnala le eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle spese di cui al presente articolo alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica attraverso le apposite relazioni di cui all'articolo 109, comma 5 della Legge n. 30/1998.
5. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto al regolamento interno assunto con delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 21 febbraio 2005 adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della Legge n. 165/2004, allo scopo di sostenere gli oneri indifferibili per misure urgenti di contenimento da COVID-19, ha facoltà di disporre, in equilibrio di bilancio, trasferimenti di fondi fra capitoli anche se appartenenti a diversi Titoli di Spesa.
6. Il Comitato Esecutivo è impegnato ad una attenta valutazione delle risorse disponibili e a rivedere i piani di attività programmati in riferimento all'equilibrio complessivo e all'andamento generale delle previsioni di bilancio.

Art. 10

(Disposizioni relative a screening volontario per COVID-19)

1. Considerata la necessità di adottare disposizioni per ottimizzare la prevenzione sul territorio con l'esecuzione di test mirati e specifici atti ad identificare nella popolazione potenziali focolai di influenza da COVID-19:
 - a) non è consentita la richiesta volontaria, presso la struttura pubblica dell'ISS, di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione da COVID-19;
 - b) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati, che vogliono accettare campioni e/o effettuare test per l'identificazione di possibili infezioni da COVID-19 per assistiti ISS, devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria specificando la metodica impiegata;
 - c) i centri prelievi e i laboratori di analisi privati che emettono un referto positivo ad un assistito ISS devono immediatamente comunicare il referto al richiedente e al laboratorio analisi dell'ISS al fine di mettere tempestivamente in atto le eventuali procedure di isolamento ed aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. Devono altresì inviare con cadenza giornaliera il riepilogo completo dei test eseguiti sugli assistiti ISS nelle precedenti 24 ore all'UOC Sanità Pubblica;
 - d) nel caso l'esito del test effettuato a pagamento dovesse richiedere l'effettuazione del tampone molecolare di conferma (per esempio a seguito di test sierologico con esito positivo delle IgM o delle IgG oppure di test antigenico), all'assistito ISS viene applicata la misura della quarantena

domiciliare preventiva fino al momento del tampone. Il tampone di conferma viene effettuato dall' ISS compatibilmente con la programmazione diagnostica già in essere, oppure da laboratorio autorizzato dall'Authority Sanitaria.

2. Il periodo di quarantena di cui al comma 1, lettera d) è coperto da indennità economica temporanea da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare di conferma sia positivo. In caso di tampone molecolare di conferma negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro. Nel periodo di attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma è fatto obbligo all'assistito ISS di mettersi in autoisolamento.

3. Gli assistiti ISS che necessitano di un test molecolare per viaggiare o per altri motivi di necessità, possono rivolgersi al Laboratorio analisi dell'ISS (0549.994208), che provvede a fissare un appuntamento, per effettuare il tampone molecolare al costo definito dall'ISS.

4. Gli assistiti ISS che intendano effettuare un test rapido antigenico, per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, possono prenotarsi attraverso apposita applicazione on line, presso una delle farmacie dell'ISS, per effettuare il test al costo definito dall'ISS. Il risultato dei test viene registrato dall'operatore sul database dell'ISS al fine di emettere il relativo certificato digitale covid (SMDCC).

Art. 11

(Contact tracing)

1. Le indagini epidemiologiche connesse al tracciamento dei contatti (Contact tracing), sono svolte da operatori sanitari, dipendenti ISS, dunque da agenti pubblici. La verifica dei contatti stretti dei pazienti positivi al SARS-CoV-2 è una misura di sanità pubblica.

2. In merito alle indagini di cui al comma 1, chi rende dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.

3. A tutela del personale sanitario le telefonate svolte per il contact tracing possono essere registrate, rimanendo a disposizione delle autorità competenti al solo fine di eventuali ricorsi.

Art. 12

(Gestione Personale ISS)

1. Il personale dipendente dell'ISS coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria o della pandemia che non abbia potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, mantiene il diritto di poterne usufruire nel seguente modo: i congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria, maturati nell'anno 2021, vanno usufruiti entro l'anno 2022. I congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria, maturati nell'anno 2022, vanno usufruiti entro l'anno 2023. I recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito autorizzata dal Direttore Generale ISS possono essere effettuati, anziché entro il termine ordinario dei successivi sei mesi, entro il termine di un anno.

Art. 13

(Autorizzazione, importazione e somministrazione farmaci internazionali)

1. Tenuto conto che, nelle more dell'istituzione di agenzie regolatorie per l'autorizzazione all'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino, l'approvvigionamento di farmaci è per consuetudine allineato all'importazione di farmaci che abbiano ricevuto l'autorizzazione di agenzie regolatorie di Stati terzi; nell'ottica di regolamentare l'importazione e l'utilizzo dei farmaci nella Repubblica di San Marino da paesi terzi, il presente articolo individua le agenzie dalle quali la

Repubblica di San Marino è autorizzata ad importare e somministrare farmaci per uso interno e ospedaliero.

2. I farmaci approvati dalle agenzie regolatorie di cui all'Allegato 1, il cui elenco può venire aggiornato periodicamente con atto successivo, sono importabili e utilizzabili nella Repubblica di San Marino ad eccezione dei farmaci stupefacenti e analgesici che devono essere sottoposti al controllo preventivo dell'Authority Sanitaria.

3. Il governo è autorizzato a sottoscrivere appositi memorandum con le amministrazioni statali delle agenzie regolatorie di cui al comma 2, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di importazione, i prezzi di vendita, la condivisione delle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti, il rispetto delle buone pratiche internazionali per la sperimentazione e la produzione di farmaci, nonché ogni altro elemento utile a garantire la massima protezione per gli utilizzatori dei paesi coinvolti nonché il rispetto delle norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art.14

(Disposizioni speciali per il reclutamento di personale infermieristico)

1. In via eccezionale e stante l'esigenza di favorire il reclutamento di personale infermieristico, i dipendenti assunti a tempo determinato sul profilo di ruolo (PDR) di Infermiere (INF) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, potranno conseguire la stabilità del rapporto di lavoro secondo i termini di cui ai successivi commi.

2. Al termine di diciotto mesi di servizio a tempo determinato sul PDR di INF e purché permanga l'esigenza organizzativa ed assistenziale, può essere dato inizio alle procedure di valutazione al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Le procedure di valutazione di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi:

a) titoli;

b) competenze professionali;

c) competenze comportamentali, quali la capacità di lavoro in squadra e di comunicazione con il paziente;

d) quanto ulteriormente indicato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) con proprio regolamento.

4. La valutazione è effettuata da parte di una commissione composta dal Comitato Esecutivo ISS, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di UOC competenti.

5. L'assunzione a tempo determinato di personale infermieristico mediante contratto avviene previa valutazione dei titoli ed a seguito di colloquio individuale.

6. Il personale assunto a tempo determinato, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, sul PDR di INF non è soggetto all'applicazione del salario di accesso di cui all'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 "Attuazione degli Accordi Governo/Sindacati concernenti il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - triennio 1991 -92 - 93 - modifiche all'Allegato "F" alla Legge Organica".

7. Qualora il dipendente assunto a tempo determinato sul PDR di INF benefici della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, l'ISS provvede a trattenere dalle buste paga, con le tempistiche e quote stabilite nel medesimo regolamento di cui al comma 3, lettera d), la somma pari al 20 % della retribuzione corrisposta complessivamente nel primo anno di servizio ed al 15 % della retribuzione corrisposta complessivamente a decorrere dal secondo anno di servizio.

8. Le integrazioni temporanee di fabbisogno, adottate per far fronte all'emergenza da Covid-19, ai sensi dell'articolo 63 comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, vengono mantenute sino all'approvazione del secondo fabbisogno dell'ISS, nelle more della definizione del nuovo Atto Organizzativo.

Art. 15

(Modifica all'articolo 1 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26)

1. All'articolo 1 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:
“2 *bis*. L’emanazione di bandi di concorso internazionali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario è consentita, altresì, qualora gli iscritti alle liste di avviamento al lavoro per i profili di ruolo previsti dal fabbisogno di cui all’Allegato E del Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 e successive modifiche siano già impiegati presso l’ISS mediante provvedimento di incarico o sostituzione esterna.”.

Art.16

(Responsabilità civile e penale da somministrazione di vaccino COVID-19)

1. È esclusa la responsabilità, civile e penale, del personale sanitario, per gli eventi lesivi verificatisi per colpa, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale, in attuazione del piano per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, sempre che la somministrazione del vaccino sia stata conforme a specifiche Procedure Aziendali per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 approvata dal Comitato Esecutivo ISS.

2. L'esclusione della responsabilità di cui al comma 1 si applica anche agli eventi lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e comunque nel corso della campagna vaccinale.

Art.17

(Vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario pubblico e privato)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, il personale sanitario e socio-sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, può accedere al posto di lavoro fino al 31 dicembre 2022 unicamente se sottoposto a vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo quanto stabilito dal piano vaccinale dell'ISS, tenuto conto altresì della diagnosi di guarigione da COVID-19 e della relativa data.

2. La mancata sottoposizione volontaria alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e i relativi richiami (dosi booster) entro 9 mesi dal completamento del precedente ciclo vaccinale da parte del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale, può determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali con pazienti o utenti delle strutture sopra indicate.

3. L'Ufficio del Personale e Libera Professione dell'ISS trasmette al Direttore del Dipartimento Ospedaliero l'elenco del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e strutture sanitarie e socio sanitarie a partecipazione pubblica, con qualsiasi formula contrattuale e, periodicamente, ogni successivo aggiornamento.

4. Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, il Direttore del Dipartimento Ospedaliero verifica lo stato vaccinale di ciascun soggetto ivi indicato e trasmette al Centro Unico Prenotazioni ISS (CUP) i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo quanto stabilito dal piano vaccinale dell'ISS, indicando altresì tra questi gli eventuali soggetti con diagnosi di guarigione da COVID-19 e relativa data.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 3, il CUP invita formalmente i soggetti che non si sono sottoposti a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo prescritto (dosi booster) a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando data, ora e luogo della vaccinazione, mediante raccomandata A/R. La notifica si considera effettuata sotto la data di

consegna della raccomandata al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.

6. Qualora il soggetto espressamente invitato non si presenti per la somministrazione del vaccino o del relativo richiamo (dosi booster), il CUP ne trasmette il relativo nominativo al Capo del Personale dell'ISS per le opportune determinazioni.

7. In relazione a dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria, il Capo del Personale dell'ISS valuta, in primo luogo, tenuto conto delle necessità di continuità e adeguatezza del servizio, la possibilità di modificarne l'organizzazione in modo che siano ridotti al minimo i contatti con l'utenza del dipendente interessato. Ove sia possibile effettuare tale riorganizzazione, il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria ha l'obbligo di effettuare tampone antigenico ogni 48 ore a proprie spese al costo, per singolo tampone e presso l'ISS, di euro 10,00 (dieci/00).

8. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 6, il Capo del Personale dell'ISS valuta le possibili mansioni alternative cui adibire il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster), allo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, tenuto altresì conto delle effettive esigenze di servizio. Il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) potrà venire riassegnato solo su PDR vacanti, ovvero temporaneamente vacanti e fino al rientro del titolare, che debbano essere effettivamente coperti sia all'interno dell'ISS che, previo confronto con la DGFP, all'interno della PA o di altro Ente Pubblico o Azienda Autonoma del Settore pubblico allargato. Qualora il soggetto che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) venga utilmente riassegnato ai sensi del precedente periodo, esso percepirà lo stipendio previsto per il PDR che andrà temporaneamente a ricoprire i cui oneri graveranno sul pertinente Bilancio dello Stato o dell'Ente Pubblico o Azienda Autonoma di riassegnazione.

9. Qualora non sia possibile adibire il soggetto, che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster), a mansioni alternative, e lo stesso non intenda avvalersi delle possibilità di riassegnazione di cui al comma 7 o di fruizione di congedi, permessi e recuperi di cui al comma 8, il Capo del Personale dell'ISS provvede a sospenderlo temporaneamente dal servizio. La sospensione non ha rilevanza ai fini disciplinari e non determina la cessazione delle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti. I dipendenti che non si siano sottoposti a vaccinazione volontaria o al relativo richiamo (dosi booster) sono, parimenti, sospesi dal diritto di svolgere prestazioni di attività libero professionale intramoenia o extramoenia.

10. Il personale che, in seguito alle procedure descritte ai superiori commi, venga sospeso temporaneamente dal servizio, ha diritto ad una indennità di sospensione pari a euro 600,00 (seicento/00) mensili al lordo delle relative imposte e dei relativi contributi ISS e FONDISS, oltre al mantenimento dell'intero importo degli eventuali assegni familiari percepiti. Il dipendente a cui venga riconosciuta tale indennità è chiamato a svolgere le attività socialmente utili (ASU) individuate dall'Amministrazione nel rispetto dei principi del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n.200 e successive modifiche e del Regolamento 4 novembre 2020 n.8, ferma restando la commisurazione dell'impegno orario all'importo della predetta indennità. Il personale che si rifiuti di essere adibito ad ASU perde il diritto di percepire l'indennità di sospensione, nonché l'intero importo degli eventuali assegni familiari.

11. In alternativa alla sospensione di cui ai commi 8 e 9, il soggetto non vaccinato può utilizzare congedi ordinari, permessi, e recuperi orari maturati.

12. In caso di vaccinazione, a far data dalla somministrazione della prima dose, cessa quanto disposto dai commi 6, 7 e 8 e il soggetto ha diritto di riassumere il servizio precedentemente svolto.

13. Qualora la mancata vaccinazione del soggetto di cui al comma 1 sia conseguente a certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e non sia possibile procedere ai sensi dei commi 6 e 7, il Capo del Personale dell'ISS può disporre l'aspettativa retribuita al 100%.

14. Il personale sanitario e socio sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2, tenuto conto altresì della diagnosi di guarigione da COVID19 e della relativa data ai sensi del comma 1, mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancata vaccinazione non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro, per il dipendente di strutture private, può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

15. È consentito l'accesso dell'utenza e dei pazienti alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private senza la presentazione di alcuna documentazione. Eventuali differenti misure di tutela, ulteriori rispetto a quelle generali, sono declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS per le strutture pubbliche mentre, per le strutture private, devono essere validati dall'Authority Sanitaria.

16. Il personale sanitario e socio sanitario sospeso dall'ordine professionale di appartenenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio.

Art. 18

(Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS))

1. La prestazione d'opera, all'interno di strutture sanitarie o in ambito domiciliare privato, di Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) può essere prestata solamente da soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo quanto stabilito dal piano vaccinale dell'ISS, tenuto conto altresì della diagnosi di guarigione da COVID-19 e della relativa data. La verifica del possesso di tale requisito è in capo al datore di lavoro. L'Ispettorato del Lavoro è tenuto a svolgere controlli periodici a campione sul mantenimento del possesso del requisito indicato.

2. La visita pre-assuntiva e periodica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, viene eseguita previa presentazione da parte dell'interessato dei documenti di cui al comma precedente.

Art. 19

(Lavoro dal domicilio nel settore privato)

1. Sino al 1 giugno 2022 si attuano per il settore privato, laddove tecnicamente possibile, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali sulla base dell'organizzazione aziendale si è optato per tale modalità, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.

2. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato, così come regolato dalla Legge 13 novembre 2020 n. 202, è posticipata al 1 giugno 2022.

3. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 24 luglio 2020 n.122 nonché quelli stipulati ai sensi del presente decreto - legge, devono essere trasformati in accordi di lavoro agile entro il 1 giugno 2022, salvo precedente disdetta dell'accordo. Dopo tale periodo cessano i loro effetti.

Art. 20

(Disposizioni in merito a concorsi e selezioni pubbliche)

1. Le prove dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena, anche fiduciaria, o in isolamento domiciliare o impegnati nell'assistenza di minore ai sensi dell'articolo 21

comma 3 del presente Decreto – Legge, possono tenersi con l'esaminato in collegamento da remoto.

2. L'Unità Organizzativa (UO) od organo amministrativo competente definisce nel bando o mediante distinto atto le modalità di svolgimento da remoto delle prove.

3. I Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione residenti in territorio che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 partecipano alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto. I Commissari residenti fuori territorio sammarinese, possono, anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto.

4. Nel caso in cui vi siano più di tre candidati nelle condizioni di cui al comma 1, le prove scritte e pratiche del concorso sono differite. Nel caso di cui al precedente periodo, non si applicano, in relazione alla fissazione delle nuove date per l'espletamento delle prove, i termini minimi di preavviso previsti dalle pertinenti norme della Legge 31 luglio 2009 n.107 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 e successive modifiche.

Art. 21

(Assistenza familiare e dei minori)

1. Sino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, è considerato lavoratore dipendente anche l'addetto ai servizi familiari di cui alla lettera b) dell' articolo 19 della Legge n.42/1955 che presta la propria opera presso persone a cui sia unito da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, se queste sono svolte per l'assistenza di minori di età non superiore ai tredici anni oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS.

2. Tale tipologia di rapporto di lavoro non dà diritto al percepimento di quanto previsto al CAPO II, III e IV della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.

3. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni, oppure una persona con disabilità non autosufficiente di qualsiasi età, sia sottoposto a isolamento o quarantena in seguito ad esito positivo al tampone Covid-19 prescritto dall'ISS, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. Nel caso di persona con disabilità non autosufficiente tali facoltà sono riconosciute al familiare più idoneo alla tutela delle fragilità del congiunto.

4. L'astensione dal lavoro di cui al comma 3, nel caso di minore di anni 14 è riconosciuta unicamente nel caso in cui nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti né vi siano persone maggiorenni sottoposte alla stessa misura di quarantena o isolamento domiciliare.

5. Per tutta la durata della quarantena del minore o della persona con disabilità non autosufficiente, il genitore o il familiare che lo assiste ai sensi del comma 3 e, pertanto, beneficia dell'indennità economica ivi prevista, deve essere il medesimo e non potrà svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile.

6. Il genitore o familiare che richiede di accedere ai benefici di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci di non svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile e che nel proprio nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti né vi siano persone sottoposte alla stessa misura di quarantena o isolamento domiciliare.

7. In alternativa alla richiesta dell'indennità di cui al comma 3, resta salva la possibilità di attivazione o di mantenimento di lavoro agile o di lavoro dal domicilio nel rispetto delle

disposizioni di cui alla Legge 13 novembre 2020 n.202 o dell'articolo 3 del Decreto - Legge 31 dicembre 2021 n. 215.

Art 22

(Modifica dei termini per il requisito esattoriale)

1. Ai fini del possesso del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 9, lettera e) e lettera iiiii), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 31 marzo 2014 n.40, di cui all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e successive modifiche, stante quanto indicato all'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104, e considerato lo stato pandemico legato al COVID-19, è stabilito che si ritiene soddisfatto il requisito esattoriale anche nel caso di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria, a condizione che le pendenze complessive del soggetto non superino euro 10.000,00 (diecimila/00). Di conseguenza il Servizio di Esattoria certifica il possesso del requisito esattoriale anche in caso di pendenze del soggetto, a condizione che queste non siano superiori a tale importo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere a) e d) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino al 31 dicembre 2022.

Art 23

(Conservazione dei benefici di cui al Decreto - Delegato n.72/2018)

1. Fino al 31 dicembre 2022 il mancato soddisfacimento dei requisiti occupazionali previsti dal Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, non comporta la decadenza dei benefici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche.

Art. 24

(Esami Conclusivi Scuola Superiore)

1. Per l'anno scolastico 2021-2022 le discipline oggetto della seconda prova scritta degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali nella Scuola Superiore sono stabilite, per ciascun indirizzo, come segue:
 - a) indirizzo Classico: Greco e Latino;
 - b) indirizzo Linguistico: due lingue straniere, Inglese la prima, la seconda a scelta del candidato tra Tedesco e Francese;
 - c) indirizzo Scientifico: Matematica e Fisica;
 - d) indirizzo Economico-Aziendale: Economia Aziendale.
2. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare, per gli esami conclusivi dell'anno scolastico in corso, un decreto delegato contenente, per la valutazione di cui all'articolo 7 della Legge 28 gennaio 2019 n.20, criteri che tengano in considerazione gli effetti che le misure di contenimento della pandemia hanno prodotto sugli ultimi due anni scolastici.

Art. 25

(Prolungamento incarichi nella scuola)

1. Al fine di consentire una graduale ripresa dell'ordinaria organizzazione dell'anno scolastico in corso e della sua adeguata conclusione, i Dirigenti delle scuole e dei Nidi per l'Infanzia e del Centro di Formazione Professionale potranno richiedere, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2 del Decreto-Legge 19 luglio 2021 n. 135, sentito il parere del proprio Direttore di

Dipartimento, la conferma di tutti o parte degli incarichi già assegnati in funzione dell'epidemia da Covid 19.

Art. 26

(Misure di controllo e sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento da parte dei soggetti posti in isolamento e quarantena è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00) con facoltà di oblazione volontaria.
2. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente decreto - legge, è fissato in sessanta giorni.

Art. 27

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n. 65 permangono efficaci fino al 31 dicembre 2022.
2. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano dall'estero, o che abbiano soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.
Considerato il possibile evolversi dell'andamento epidemiologico, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposita delibera per l'individuazione dell'elenco di tali Paesi.
3. Le norme del presente decreto - legge permangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione, salvo ove non diversamente disposto dai singoli articoli.
4. Il Decreto – Legge 21 gennaio 2022 n.5 e il Decreto – Legge 17 marzo 2022 n.36 cessano di produrre effetti al momento della cessazione dello stato di emergenza come indicato all'articolo 1 del presente decreto –legge. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza degli stessi e dei decreti da questi abrogati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

